

COMUNE
DI
CASTRONOVO DI
SICILIA

Regolamento Comunale per l'autorizzazione dei
"Passi e accessi carrabili"



CAPO I

Norme generali

Art.1

(Contenuto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina, all'interno del territorio comunale di Castronovo di Sicilia, il rilascio delle autorizzazioni dei "passi carrabili, in conformità alle disposizioni sancite dal vigente Codice della Strada (D. Lgs 30.04.1992 nr. 285) e nel relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strade comunali, statali e regionali o provinciali, correnti all'interno del centro abitato senza la preventiva autorizzazione del comune non possono essere realizzati nuovi passi o accessi carrabili e non possono essere apportate modifiche a quelli già esistenti.

Art. 2

(Definizione di passo o accesso carrabile)

1. Per "passo carrabile" si intende quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra, granito o altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.
2. E' inoltre passo carrabile anche l'accesso carrabile a raso, senza opere, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali.
3. Sono passi carrabili gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita e manutenzione di veicoli.
4. Non sono passi carrabili gli accessi ad aree non aventi per destinazione d'uso lo stanziamento o la circolazione di veicoli, quali ad esempio negozi ed uffici.

CAPO II

REALIZZAZIONE E/O MODIFICA DEI PASSI E ACCESSI CARRABILI

Art. 3

(Autorizzazione alla realizzazione e/o alla modifica)

1. L'autorizzazione per la costruzione e/o modifica del passo carrabile è rilasciata nel rispetto alla vigente normativa edilizia ed urbanistica e del Codice della Strada e relativo regolamento d'esecuzione e attuazione.
2. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione alla costruzione e/o modifica del passo o accesso carrabile devono essere corredate da elaborati tecnici sottoscritti da un tecnico abilitato, nonché alla dichiarazione del richiedente a sostenere tutte le spese previste per il rilascio dell'autorizzazione.

3. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati, qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.
4. La competenza all'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e/o modifiche del passo o accesso carrabile è dell'ufficio tecnico comunale.
5. Copia dell'autorizzazione rilasciata deve essere inviata all'ufficio tributi per gli adempimenti di competenza, relativi alla corresponsione della TOSAP.

CAPO III

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Art. 4

(Superficie soggetta alla Tosap)

1. La superficie soggetta alla corresponsione della T.O.S.A.P dei passi o accessi carrabili è la seguente:
 - La superficie risultante moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
 - L'area dello "spazio di manovra" autorizzato.
 - Per "i passi carrabili a raso" autorizzato.
 - Per "i passi carrabili a raso", provvisti dell'apposito segnale stradale rilasciato dall'Ente, si applicano le modalità previste dal primo capoverso del presente articolo.

Art. 5

(Spazio di manovra)

1. E' definita "spazio di manovra" l'area antistante tra il marciapiede e la sede stradale del passo o accesso carrabile, necessaria al veicolo di compiere la manovra di accesso al garage o area cui è stato autorizzato il passo o accesso carrabile.
2. A domanda può essere richiesto "uno spazio di manovra" sino ad una superficie massima di non oltre metri quadrati 10, previo parere favorevole rilasciato dal comando di polizia municipale.
3. Lo "spazio di manovra" può essere revocato in qualsiasi momento, qualora dovessero verificarsi inconvenienti o problemi alla circolazione stradale o il destinatario dell'autorizzazione non rispetti le prescrizioni di cui al successivo comma 5 del presente articolo.
4. Lo "spazio di manovra" autorizzato dovrà essere delineato dell'apposita segnaletica gialla orizzontale.
5. Nell'area dello "spazio di manovra" non è consentito:
 - a) La costruzione di alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del titolare dell'autorizzazione;
 - b) La sosta a tutti i veicoli compresi quelli del titolare dell'autorizzazione;
6. La superficie dello "spazio di manovra" autorizzato è soggetta al pagamento della T.O.S.A.P.



Art. 6

(Versamento della T.O.S.A.P)

1. Ogni passo o accesso carrabile è assoggettato alla T.O.S.A.P, secondo le tariffe previste dal vigente regolamento in materia T.O.S.A.P e per gli spazi autorizzati indicati ai commi a) e b) dell'art. 5 del presente regolamento.
2. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la TOSAP è dovuta dal richiedente avente titolo, salva ripartizione fra i proprietari interessati.

Art. 7

(Esenzione T.O.S.A.P.)

1. La T.O.S.A.P. non si applica soltanto in presenza di "accessi carrabili a raso" sprovvisti di apposito cartello segnaletico stradale rilasciato dall'Ente.

(Rilascio dell'autorizzazione del passo o accesso carrabile)

1. L'autorizzazione dei passi o accessi carrabili è rilasciata, secondo le norme previste dal presente regolamento nonché, per quanto riguarda il regolamento comunale in materia di T.O.S.A.P.
2. Il Comune all'atto del rilascio dell'autorizzazione del passo o accesso carrabile ha l'obbligo, allegata all'autorizzazione, di consegnare al richiedente l'apposito segnale stradale "Passo Carrabile" previsto dal vigente Codice della Strada, ove deve essere indicato:
 - L'Ente proprietario che rilascia l'autorizzazione (Comune di Castronovo di Sicilia);
 - Il numero e l'anno di rilascio dell'autorizzazione;

Art. 9

(Procedura per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Nell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione del suolo pubblico il richiedente dovrà indicare:
 - a) I dati personali;
 - b) Luogo e via di residenza;
 - c) Codice fiscale;
 - d) Via e numero civico del passo carrabile;
 - e) Larghezza dell'accesso;
 - f) Destinazione d'uso del locale che usufruirà del passo carrabile (garage, deposito ecc.)
 - g) Eventuale superficie dello spazio di suolo pubblico (spazio di manovra), se necessario occorrente per consentire la manovra di accesso;
2. All'istanza, il richiedente dovrà allegare copia del versamento effettuato su c.c.p. nr. 15596901 - intestato a Tesoreria Comune di Castronovo di Sicilia,- indicando nella causale "Fornitura segnale Passo carrabile".
3. Competenza all'istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione per la tassa occupazione suolo pubblico è l'Ufficio Tributi, previo parere offerto dal comando di polizia municipale.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo potrà essere revocata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.



CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 (Sanzioni)

1. Dopo l'entrata in vigore, a cura del comando di polizia municipale, verrà effettuato un censimento di tutti i passi e accessi carrabili secondo le norme previste dal presente regolamento.
2. E' comunque vietato, nel territorio comunale, negli accessi carrabili non autorizzati l'apposizione di cartelli con scritto: "Passo Carrabile o altre diciture similari".
3. Le violazioni delle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto possa costituire reato o violazioni alle disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento d'esecuzione, sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.gv nr. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche o integrazioni.

Art. 11 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione favorevole del Consiglio Comunale e la successiva pubblicazione per giorni 15 all'Albo Pretorio dell'Ente.